

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 012/PS
Stagione Sportiva 2016/2017

(COMMISSIONE PROCURATORI SPORTIVI)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 009/PS – RIUNIONE DEL 14 FEBBRAIO 2017.

COLLEGIO:

Avv. Ottorino Giugni – Presidente; Avv. Luigi Giuliano, Dott. Antonio Del Greco – Componenti; Avv. Fabio Pesce – Segretario

1) Procedimento disciplinare n. 2/PS Stagione 2016/2017 a carico di Vincenzo D’Ippolito (N. id. 0138)

Il Sig. Vincenzo D’Ippolito (già iscritto all’Albo Agenti presso FIGC) richiedeva l’iscrizione all’istituito Registro dei Procuratori Sportivi (sorto per effetto della riforma del settore entrata in vigore il 1.4.2015), con decorrenza 16.6.2015.

Sulla base di quanto disposto dalle “Norme Transitorie” lett. C) di cui al vigente Regolamento: “[...] *Gli iscritti al cessato elenco degli Agenti di calciatori alla data del 31.03.2015 possono chiedere l’iscrizione nel Registro con validità fino al 31.12.2015* [...]”.

La prima iscrizione giungeva a scadenza il 31 dicembre 2015.

Il Sig. D’Ippolito riceveva incarico dalla Società Genoa CFC SPA affinché assistesse il club nelle trattative con il calciatore Diego Laxalt, con contratto apparentemente sottoscritto il 13 settembre 2016 che veniva trasmesso, ai fini del deposito con posta raccomandata a.r., spedita in data 21 settembre 2016 e pervenuta in data 29 settembre 2016.

A seguito della ricezione del contatto, il Segretario della Commissione riscontrava che in realtà l’iscrizione del D’Ippolito era venuta a scadenza in data 31 dicembre 2015 e che la nuova iscrizione al Registro era stata effettuata solo in data 14 settembre 2016 (ossia il giorno successivo a quello della firma dell’accordo).

Per tale ragione, in data 30 settembre 2016, l’Ufficio pronunciava declaratoria di inefficacia, ai sensi dell’art. 3 e 4 del vigente Regolamento, del contratto in questione, stante la carenza di legittimazione in capo al D’Ippolito al momento del conferimento

dell'incarico da parte del Genoa Calcio. Contestualmente gli atti venivano portati all'attenzione della Commissione Procuratori Sportivi ed alla Procura Federale FIGC.

Veniva nominato, quindi, dal Presidente della Commissione Procuratori Sportivi, il relatore/istruttore del procedimento, il quale a seguito di verifica dei fatti e degli atti, riferiva alla Commissione e si dichiarava pronto per il dibattimento.

Fissata udienza al 13.12.2016, la Commissione: “[...], vista l’istanza di parte, rinvia la trattazione del presente procedimento alla data del 24.1.2017 ore 11:00. Dispone altresì la sospensione del termine di cui all’art. 34 bis comma 1 C.G.S. F.I.G.C. e 38 comma 5 lett. d) C.G.S. C.O.N.I.” (cfr Com. Uff. n. 005/PS del 13.12.2016).

L’udienza, inizialmente calendarizzata per il giorno 24.1.17, veniva differita, previa rituale comunicazione alla parte, al successivo 26.1.17. In detta sede compariva il diretto interessato, Vincenzo D’Ippolito assistito dall’Avv. Federico Salinari; quest’ultimo, previa conferma delle richieste istruttorie formulate, concludeva per il proscioglimento da ogni addebito.

La Commissione, ammesse le prove richieste, rinviava al successivo 10.2.2016 per l’assunzione delle testimonianze (cfr Com. Uff. n. 006/PS del 27.1.2017).

All’udienza del 10.2.2017, presenziava unicamente l’Avv. Salinari il quale produceva agli atti copia delle citazioni testi nonché giustificativo di uno dei soggetti citati (Marco Cusumano) a presenziare per impedimento, unitamente ad una sua dichiarazione sulla vicenda.

Perveniva, contestualmente, giustificativo da parte del teste Zarbano impedito, anch’egli a presenziare, per sopraggiunti indifferibili impegni.

L’avv. Salinari, pertanto, richiamata la memoria ritualmente depositata ivi compresi i documenti prodotti in corso di giudizio e, previa rinuncia alle prove orali, concludeva per il proscioglimento del suo assistito da ogni addebito.

DIRITTO

Le argomentazioni difensive si appuntano essenzialmente, nell’indicare una diversa data di sottoscrizione dell’accordo per cui è giudizio che riporterebbe la condotta contestata al D’Ippolito in un ambito di legittimità. Secondo gli assunti difensivi, il contratto *de quo*, sarebbe stato sottoscritto in data successiva al 14.9.2016 quando lo stesso aveva già regolarmente formalizzato la sua iscrizione per l’anno 2016.

La data del 13.9.2016, si legge in memoria, è stata apposta per mero refuso sul documento laddove quella corretta, che sarebbe dovuta essere inserita, era quella del 16.9.2016.

A sostegno di quanto dedotto la difesa deduce le seguenti circostanze in fatto: i) pagamento dei diritti di segreteria per deposito avvenuto il 21.9.2016, due giorni dopo la

sottoscrizione del contratto sportivo tra calciatore e club avvenuta il 19.9.16 ; ii) viaggio del Dott. D'Ippolito a Genova del 19.9.16.

I documenti prodotti, poi, confermerebbero i fatti rappresentati.

In particolare: a) uno scambio di comunicazioni via posta elettronica tra il Genoa FC, il Dott. D'Ippolito e l'Avvocato Marco Cusumano, consulente legale del D'Ippolito, contenente il contratto di rappresentanza in formato word, in data 16.9.16 (all. 2 memoria difensiva) dal quale risulta chiaro che vi è stata una modifica all'art. 9 di quella che era una bozza dell'incarico con l'aggiunta di una clausola al punto 9.2.; b) fattura di Autostrade per l'Italia Spa (all. 3 memoria difensiva) attestante il viaggio verso Genoa da parte del D'Ippolito; c) la dichiarazione testimoniale scritta dell'Avv. Cusumano con la quale questi conferma di aver ricevuto in data 16.9.16 in qualità di consulente legale del D'Ippolito, una mail contenente in allegato una bozza del contratto di intermediazione negoziato tra le parti.

Ciò premesso, la Commissione Procuratori Sportivi, valutati gli atti e documenti acquisiti al fascicolo, non può che disporre come di seguito.

Il Dott. Vincenzo D'Ippolito, deve senz'altro essere prosciolto dall'addebito contestato.

Infatti, la circostanza dirimente, rappresentata dalla formalizzazione dell'accordo per cui è giudizio in data posteriore (16.9.2016) rispetto a quella indicata sull'incarico trasmesso alla Segreteria della Commissione (13.9.2016) a fini di deposito (nella quale - tra l'altro - non c'è traccia della clausola 9.2), risulta provata con ragionevole grado di certezza, sia dai documenti prodotti, sia dalla testimonianza resa in forma scritta dall'Avv. Cusumano sia, da ultimo, dall'acquisizione del contratto di prestazione sportiva tra il calciatore Diego Laxalt ed il Genoa FC depositato in Lega che risulta inequivocabilmente sottoscritto il 19.9.2016 quando cioè il D'Ippolito era regolarmente iscritto al Registro FIGC per l'annualità 2016.

PQM

La Commissione Procuratori Sportivi proscioglie Vincenzo D'Ippolito dall'incolpazione ascritta.

IL SEGRETARIO
Fabio Pesce

IL PRESIDENTE
Ottorino Giugni

PUBBLICATO IN ROMA 13 MARZO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio